

# Norme europee e internazionali sul diritto al gratuito patrocinio

*Sintesi delle attuali norme giuridiche internazionali minime sul diritto al gratuito patrocinio desunte dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con il sostegno dei principi e delle norme del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del Comitato per i diritti umani dell'ONU, dei Principi e degli orientamenti dell'ONU sull'accesso all'assistenza legale gratuita nei sistemi di giustizia penale, e di altri organismi ONU ed europei.*

**Dicembre 2014**



**OPEN SOCIETY**  
JUSTICE INITIATIVE

## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUZIONE: IL DIRITTO ALL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO.....</b>	<b>4</b>
<b>A. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO .....</b>	<b>5</b>
LA VERIFICA REDDITUALE/PATRIMONIALE .....	5
<i>Compenso o rimborso delle spese legali</i> .....	6
LA VERIFICA DEL MERITO .....	6
<i>La gravità del reato e la severità dell'eventuale condanna</i> .....	7
<i>La complessità del caso</i> .....	7
<i>La situazione sociale e personale dell'imputato</i> .....	8
<b>B. IL GRATUITO PATROCINIO DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI .....</b>	<b>8</b>
<b>C. LA SCELTA DEL DIFENSORE D'UFFICIO.....</b>	<b>10</b>
<b>D. LA QUALITÀ DEL DIFENSORE D'UFFICIO .....</b>	<b>11</b>
INCAPACITÀ DI AGIRE O ASSENTEISMO .....	12
CONFLITTI D'INTERESSI .....	12
INSODDISFAZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL DIFENSORE.....	12
TEMPO ADEGUATO PER PREPARARE LA DIFESA .....	13
<b>E. LA NOMINA DEI DIFENSORI D'UFFICIO .....</b>	<b>14</b>
DILIGENZA.....	14
ESENTE DA QUALSIASI ARBITRIO .....	14
POSSIBILITÀ DI SUCCESSO.....	15
<b>F. REQUISITI PRATICI PER SISTEMI DEL GRATUITO PATROCINIO FUNZIONANTI ..</b>	<b>15</b>
FONDI E RISORSE ADEGUATI .....	16
INDIPENDENZA.....	16
EQUITÀ NELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO.....	17
COLLABORAZIONI.....	17
<b>CONCLUSIONI SUL DIRITTO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO.....</b>	<b>18</b>

## INTRODUZIONE

1. La Justice Initiative è da molti anni profondamente impegnata nella riforma dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato in Europa e nel resto del mondo. Gli attuali negoziati per una direttiva europea in materia di gratuito patrocinio rappresentano una opportunità epocale per stabilire e codificare la prassi riguardante il gratuito patrocinio per tutti gli Stati membri.
2. La base di partenza per tutti i negoziati saranno le attuali norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il livello di tutela per il gratuito patrocinio non dovrebbe mai essere inferiore a queste disposizioni minime.
3. La presente sintesi è stata sviluppata per dare forma a queste norme minime. L'attenzione è posta sulla CEDU e sulla giurisprudenza della Corte europea, con l'aggiunta, ove opportuno, di norme scaturenti da altri documenti e altri organismi. Questi comprendono il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Comitato per i diritti umani dell'ONU, i Principi e gli orientamenti dell'ONU sull'accesso all'assistenza legale gratuita nei sistemi di giustizia penale, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e il Sottocomitato per la prevenzione della tortura dell'ONU.
4. Questo documento si basa su queste diverse fonti europee e internazionali per fissare le norme minime riguardanti sei aspetti del patrocinio a spese dello Stato:
  - (A) la portata del diritto al gratuito patrocinio attraverso l'applicazione della verifica delle risorse del convenuto e del merito del caso;
  - (B) l'obbligo dello Stato di fornire il gratuito patrocinio nelle fasi preliminari dei procedimenti penali;
  - (C) l'obbligo degli organismi che prestano il patrocinio a spese dello Stato di prendere decisioni eque e scevre da arbitrarietà riguardanti la nomina dei difensori;
  - (D) il diritto dei convenuti di scegliere il proprio difensore;
  - (E) l'obbligo dello Stato di garantire la qualità dei servizi di assistenza legale gratuita; e infine
  - (F) i requisiti pratici per l'implementazione di sistemi di gratuito patrocinio funzionanti ed efficaci.
5. Questo documento è un adattamento della versione originale e intende costituire un riferimento nel processo di sviluppo di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di patrocinio a spese dello Stato per gli indagati o gli imputati privati della libertà e di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il testo di questo documento è disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, ungherese, olandese, polacco e russo.
6. Per eventuali domande o per inviare un commento su questo documento, richiederne una versione in un'altra lingua o discutere in dettaglio queste norme minime, è possibile contattare:

**Zaza Namoradze**

Direttore, Ufficio di Budapest  
Open Society Justice Initiative  
zaza.namoradze@opensocietyfoundations.org  
Tel.: +36 1 8823100  
www.justiceinitiative.org

**Marion Isobel**

Funzionario legale  
Open Society Justice Initiative  
marion.isobel@opensocietyfoundations.org  
Tel.: +44 207 149 0277

## INTRODUZIONE: IL DIRITTO ALL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

7. Uno dei diritti fondamentali di natura procedurale riconosciuti a tutti gli individui accusati o sospettati di aver commesso un crimine è quello riguardante l'assistenza di un difensore in tutte le fasi del procedimento penale. Tuttavia, non basta limitarsi a consentire un diritto teorico o illusorio all'assistenza legale, ma è necessario che tale diritto sia applicato in modo pratico ed efficace. Ciò significa che qualora l'imputato non sia in grado di pagare la propria difesa, deve avere la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato fin dall'inizio delle indagini. In questo modo si assicura all'indagato e all'accusato indigente la possibilità di difendersi in maniera efficace dinanzi al giudice, evitando che sia negato loro il diritto ad un processo equo per problemi economici.
8. Inoltre, l'assistenza legale gratuita ha benefici in senso più ampio per l'intero sistema. Un sistema del gratuito patrocinio funzionante nel contesto di un sistema giudiziario penale funzionante è in grado di ridurre la durata del fermo di polizia o di custodia in carcere per gli indagati, come anche di diminuire la popolazione carceraria in attesa di giudizio, le ingiuste condanne, il sovraffollamento delle carceri e il congestionamento dei tribunali.<sup>1</sup>
9. Recentemente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il primo strumento al mondo specificamente dedicato alle problematiche attinenti l'ammissione al gratuito patrocinio. I Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite sull'Ammissione al Gratuito Patrocinio nell'Ordinamento Giudiziario Penale<sup>2</sup> ("I Principi e le Linee Guida delle Nazioni Unite"), approvati il 20 dicembre 2012, promulgano norme universali per l'ammissione al gratuito patrocinio, invitando gli Stati a recepire e rafforzare le misure volte a garantire in tutto il mondo l'ammissione all'assistenza efficace di un difensore a spese dello Stato:

"Riconoscendo che il gratuito patrocinio è un elemento fondamentale di un sistema giudiziario penale funzionante basato sullo stato di diritto, presupposto per il godimento di altri diritti, ivi incluso quello a un equo processo; riconoscendo altresì che il patrocinio a spese dello Stato è anche un importante strumento di tutela a garanzia dell'essenziale imparzialità e della fiducia dei cittadini nel procedimento penale, i singoli Stati devono garantire, nei rispettivi ordinamenti giudiziari la massima tutela possibile del diritto di ammissione al gratuito patrocinio, anche inserendolo, laddove applicabile, come norma costituzionale".<sup>3</sup>
10. Il diritto all'assistenza gratuita di un difensore è sancito esplicitamente nell'Articolo 6(3)(c) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ("Convenzione") e nell'Articolo 14(3)(d) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ("PIDCP"). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha predisposto delle norme ben circostanziate sul modo in cui si debba assicurare il gratuito patrocinio, molte delle quali sono state affermate dal Consiglio per i Diritti Umani (CDU) delle Nazioni Unite attraverso l'applicazione del PIDCP.
11. Anche altri organismi europei e internazionali hanno stabilito delle norme a tutela del gratuito patrocinio. Sia il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani Degradanti (CPT) che il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Tortura e di altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti (SPT) hanno più volte ribadito l'importanza del gratuito patrocinio come strumento fondamentale per prevenire l'intimidazione, i maltrattamenti o la tortura. Sia il PT che l'SPT hanno affermato che il periodo in cui il rischio di intimidazione e di maltrattamenti fisici è più alto è quello immediatamente successivo alla privazione della libertà. Al fine di proteggere la vulnerabilità degli individui sottoposti a fermo di polizia, tutti gli Stati

---

<sup>1</sup> *The United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*, 3 ottobre 2012, UN Doc. A/C.3/67/L.6, Introduzione, par. 3.

<sup>2</sup> *The United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*, 3 ottobre 2012, UN Doc. A/C.3/67/L.6, Introduzione, [http://www.uanet.org/sites/default/files/RES\\_GA\\_UN\\_121003\\_EN.pdf](http://www.uanet.org/sites/default/files/RES_GA_UN_121003_EN.pdf).

<sup>3</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Principio 1.

devono sviluppare un sistema adeguato di gratuito patrocinio a favore di coloro che non hanno i mezzi per pagare la propria difesa.<sup>4</sup>

12. Il presente documento attinge a queste diverse fonti europee e internazionali per stabilire delle norme minime relativamente a sei aspetti dell'assistenza legale gratuita, e precisamente: (A) l'ambito di applicazione del diritto di ammissione al gratuito patrocinio attraverso la verifica dello stato patrimoniale del soggetto e del merito della causa; (B) l'obbligo per lo Stato di assicurare il patrocinio nella fasi iniziali del procedimento penale; (C) l'obbligo per le associazioni che offrono difesa gratuita di decidere la nomina dei difensori secondo criteri di imparzialità e di non arbitrarietà; (D) il diritto per gli individui di scegliere l'avvocato nominato d'ufficio; (E) l'obbligo per lo Stato di assicurare la qualità dei servizi di assistenza legale gratuita; e (F) requisiti pratici per realizzare sistemi di gratuito patrocinio funzionanti ed efficaci.

#### **A. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO**

13. Un individuo ha diritto all'assistenza legale gratuita qualora sussistano due condizioni, vale a dire se non ha i mezzi per retribuire un difensore ("verifica reddituale/patrimoniale") e se lo esigono gli interessi della giustizia ("verifica del merito della causa"), come sancito nell'Articolo 6(3)(c) della CEDU e nell'Articolo 14(3)(d) del PIDCP.

##### **La verifica reddituale/patrimoniale**

14. Se un individuo non ha i mezzi per pagare la propria difesa, rientra nella prima condizione prevista dall'Articolo 6(3) della Convenzione. La CEDU non ha specificato che cosa s'intenda per "mezzi", ma quando deve stabilire se lo stato patrimoniale dell'imputato è tale da richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio tiene conto di tutte le particolari circostanze del singolo caso.
15. In generale, la CEDU ha ritenuto che spetti alle autorità nazionali definire i limiti della verifica reddituale/patrimoniale. Se, da una parte, però, riconosce agli Stati Membri un certo margine di libertà nella scelta delle modalità di esecuzione della verifica reddituale/patrimoniale, dall'altra esige che vi siano sufficienti garanzie contro un'arbitraria determinazione degli aventi diritto (v. sotto). Nel caso *Santambrogio v Italy*, la CEDU non ha ritenuto che la mancata concessione all'imputato della difesa a spese dello Stato in virtù di una disponibilità di risorse superiori a quelle stabilite dalla legge si configurasse come una violazione del diritto di ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'Articolo 6(1). Secondo la CEDU, la mancata ammissione al gratuito patrocinio si era basata sulle leggi vigenti e il sistema giudiziario italiano concedeva sufficienti garanzie contro l'arbitrarietà nella determinazione degli aventi diritto.<sup>5</sup>
16. L'imputato è tenuto a dimostrare di non avere i mezzi per pagare la propria difesa, ma non "oltre ogni dubbio".<sup>6</sup> Nel caso *Pakelli v Germany*, la CEDU si è basata su "alcune indicazioni" secondo le quali il ricorrente non era stato in grado di ricompensare il difensore, né di provvedere agli adempimenti fiscali, e sul fatto che il medesimo aveva trascorso i due anni precedenti in prigione mentre era pendente il ricorso per motivi di diritto. In mancanza di espresse indicazioni contrarie, la CEDU ha ritenuto che il

---

<sup>4</sup> Dodicesimo Rapporto Generale sulle attività del CPT per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001, 3 settembre 2002, par. 41. V. anche: Rapporto sulla visita in Armenia effettuata dal CPT dal 2 al 12 aprile 2006, CPT/Inf (2007) 47, par. 23; Rapporto sulla visita in Armenia effettuata dal CPT dal 15 al 17 marzo 2008, CPT/Inf (2010) 7, par. 24; Rapporto sulla visita in Austria effettuata dal CPT dal 14 al 23 aprile 2004, CPT/Inf (2005) 13, par. 26; Rapporto sulla visita in Bulgaria effettuata dal CPT dal 10 al 21 settembre 2006, CPT/Inf (2008) 11, par. 27; Rapporto sulla visita in Ungheria effettuata dal CPT dal 30 marzo all'8 aprile 2005, CPT/Inf (2006) 20, par. 23; Rapporto sulla visita in Polonia effettuata dal CPT dal 4 al 15 ottobre 2004, CPT/Inf (2006) 11, par. 21; Rapporto sulla visita in Polonia effettuata dal CPT dal 26 novembre all'8 dicembre 2009, CPT/Inf (2011) 20, par. 21.

<sup>5</sup> *Santambrogio v Italy*, CEDU, sentenza del 21 settembre 2004, par. 55.

<sup>6</sup> *Pakelli v Germany*, CEDU, sentenza del 25 aprile 1983, par. 34.

ricorrente avesse un lavoretto e che la sua situazione finanziaria era modesta, motivo per cui non era in grado di pagare il difensore.<sup>7</sup>

17. I Principi e le Linee Guida delle Nazioni Unite ribadiscono l'importanza che la verifica reddituale/patrimoniale dell'imputato non sia applicata in modo eccessivamente rigoroso né iniquo; pertanto, invitano gli Stati ad adoperarsi affinché "agli individui che non rientrano nei limiti prefissati dalla verifica reddituale/patrimoniale, ma che non sono comunque in grado di pagare un difensore oppure non vi hanno accesso, non siano negato il gratuito patrocinio nelle situazioni in cui tale diritto sarebbe altrimenti riconosciuto e in cui lo esigono gli interessi della giustizia".<sup>8</sup> Inoltre, i Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite stabiliscono anche che i criteri riguardanti l'applicazione della verifica reddituale/patrimoniale debbano essere "ampiamente pubblicizzati" per assicurare trasparenza ed equità.<sup>9</sup>

#### Compenso o rimborso delle spese legali

18. Quantunque la richiesta di rimborso dei costi del gratuito patrocinio possa, in talune circostanze, ledere all'equità del processo, in linea di principio la possibilità di richiedere all'imputato la restituzione di tale somma alla conclusione del processo non è incompatibile con l'Articolo 6(3) della Convenzione. Nel caso *X v Germany*, l'ex Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ha sostenuto che l'Articolo 6(3)(c) non garantisce l'esonero definitivo dal pagamento delle spese legali. Anzi, qualora la situazione finanziaria dell'imputato dovesse migliorare dopo il processo ed egli fosse in grado di sostenere, i costi lo Stato ha la facoltà di esigere che rimborsi i costi sostenuti.<sup>10</sup>
19. Richiedere il compenso o rimborso dei costi del gratuito patrocinio potrebbe essere incompatibile con il disposto dell'Articolo 6 laddove la somma richiesta al ricorrente fosse eccessiva,<sup>11</sup> i termini del rimborso fossero arbitrari o irragionevoli<sup>12</sup> oppure qualora non si effettuasse la verifica dello stato reddituale/patrimoniale del ricorrente al fine di confermarne il miglioramento e, di conseguenza, la possibilità di sostenere la spesa.<sup>13</sup>
20. Tuttavia, la CEDU esamina con la massima attenzione tutti i fatti allo scopo di valutare se, nelle particolari circostanze del caso in questione, la richiesta di rimborso dei costi sostenuti possa compromettere l'equità del processo.<sup>14</sup> Ad esempio, nel caso *Ognyan Asenov v Bulgaria* la CEDU ha valutato se la possibilità che al ricorrente fosse richiesto di sostenere i costi della difesa in caso di verdetto di colpevolezza gli abbia impedito di chiedere al tribunale di nominare un difensore d'ufficio. Secondo la CEDU, il ricorrente non aveva sofferto alcuna inibizione né erano stati minati i suoi diritti procedurali.<sup>15</sup> Nel caso *Croissant v Germany*, la CEDU ha deliberato che la condanna del ricorrente al rimborso delle spese legali non era incompatibile con l'Articolo 6 in quanto la somma richiesta non era eccessiva e il sistema tedesco del gratuito patrocinio normalmente sostiene la maggior parte dei costi se questi sono elevati.<sup>16</sup>

#### **La verifica del merito**

21. La seconda condizione sancita dall'Articolo 6(3) della Convenzione e dall'Articolo 14(3)(d) del PIDCP è che "gli interessi della giustizia" esigano che sia assicurato il gratuito patrocinio. Ciò significa che chi non ha i mezzi non ha la garanzia di essere

<sup>7</sup> *Pakelli v Germany*, CEDU, sentenza del 25 aprile 1983, par. 34. V. anche: *Twalib v Greece*, CEDU, sentenza del 9 giugno 1998, par. 51.

<sup>8</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Linee Guida 1, par. 41(a).

<sup>9</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Linee Guida 1, par. 41(b).

<sup>10</sup> *X v Germany*, n. 9365/81, decisione della Commissione Europea sui Diritti dell'Uomo del 6 maggio 1982.

<sup>11</sup> *Croissant v Germany*, CEDU, sentenza del 25 settembre 1992, par. 36; *Orlov v Russia*, CEDU, sentenza del 21 giugno 2011, par. 114.

<sup>12</sup> *Morris v the United Kingdom*, CEDU, sentenza del 26 febbraio 2002, par. 89.

<sup>13</sup> *Croissant v Germany*, CEDU, sentenza del 25 settembre 1992, par. 36; *Morris v the United Kingdom*, CEDU, sentenza del 26 febbraio 2002, par. 89; *Orlov v Russia*, CEDU, sentenza del 21 giugno 2011, par. 114; *X v Germany*, n. 9365/81, decisione della Commissione Europea sui Diritti dell'Uomo del 6 maggio 1982.

<sup>14</sup> *Croissant v Germany*, CEDU, sentenza del 25 settembre 1992, par. 36.

<sup>15</sup> *Ognyan Asenov v Bulgaria*, CEDU, sentenza del 17 febbraio 2011, par. 44.

<sup>16</sup> *Croissant v Germany*, CEDU, sentenza del 25 settembre 1992, parr. 35-37.

assistito da un avvocato d'ufficio in ogni caso. Lo Stato gode di una certa flessibilità nel decidere quando l'interesse pubblico nell'adeguata amministrazione della giustizia esige che all'imputato sia assicurato un avvocato d'ufficio. La CEDU ha identificato tre fattori da prendere in considerazione per stabilire se gli "interessi della giustizia" esigono il gratuito patrocinio: la gravità del reato e la severità dell'eventuale condanna; la complessità del caso; e la situazione sociale e personale dell'imputato. Tutti questi fattori devono essere considerati nel complesso, ma uno qualunque dei tre può significare la necessità di assicurare un difensore d'ufficio.

#### La gravità del reato e la severità dell'eventuale condanna

22. Il diritto all'assistenza di un avvocato deve essere garantito almeno ogni qual volta sia in gioco la privazione della libertà.<sup>17</sup> Perfino la possibilità di un breve periodo di detenzione è sufficiente per garantire la disponibilità di un difensore. Nel caso *Benham v United Kingdom*, il ricorrente era accusato di non aver onorato un debito e rischiava una condanna a una pena detentiva massima di tre mesi. La CEDU ha concluso che questa potenziale sanzione fosse talmente severa che il ricorrente avrebbe avuto il diritto di essere assistito da un avvocato negli interessi della giustizia.<sup>18</sup>
23. Nelle situazioni in cui non vi è il rischio di pene privative della libertà, la CEDU valuta le particolari circostanze del singolo caso e le conseguenze negative di un verdetto di colpevolezza per l'imputato. Il limite tra casi che esigono l'assistenza di un difensore per la severità della potenziale condanna e quelli che, invece, ne possono fare a meno può essere molto sottile. Nel caso *Barsom and Varli v Sweden*, i ricorrenti lamentavano che era stato loro rifiutato il patrocinio in un processo in cui correvano il rischio di essere condannati al pagamento di una maggiore imposta per un importo fino a 15.000 euro. La CEDU ha sostenuto che la mancata ammissione al gratuito patrocinio fosse ammissibile, sia perché i ricorrenti avevano i mezzi per versare queste somme al Fisco senza particolari difficoltà, sia anche perché non correvano il rischio di una pena detentiva.<sup>19</sup> Al contrario, nel caso *Pham Hoang v France*, la CEDU ha sostenuto che al ricorrente avrebbe dovuto essere assicurato un difensore d'ufficio perché così richiedevano gli interessi della giustizia. L'argomentazione è stata, in parte, che "il procedimento avrebbe comportato chiaramente delle conseguenze per il ricorrente, che in appello era stato ... riconosciuto colpevole di importazione illegale di merci proibite e per questo condannato al pagamento di somme ingenti alle autorità doganali".<sup>20</sup>

#### La complessità del caso

24. L'assistenza di un difensore nominato a titolo di gratuito patrocinio deve essere concessa in tutti i casi in cui vi siano complesse questioni di fatto o di diritto. Nel caso *Pham Hoang v France*, un altro fattore che ha indotto la CEDU a trarre la conclusione che il ricorrente avrebbe avuto il diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio è stato il fatto che egli intendeva convincere il tribunale nazionale a distaccarsi dalla giurisprudenza consolidata nel campo in esame.<sup>21</sup> Nel caso *Quaranta v Switzerland*, benché i fatti fossero semplici, la serie di potenziali condanne che il giudice avrebbe potuto comminare era particolarmente complessa e andava dalla possibilità di attivare una pena sospesa a quella di decretare una nuova condanna. Tale complessità assicurava, inoltre, la possibilità di offrire l'assistenza di un difensore d'ufficio per tutelare gli interessi dell'imputato.<sup>22</sup>
25. Al contrario, la CEDU ritiene giustificata la mancata ammissione al gratuito patrocinio nei casi semplici, sia di fatto che di diritto. Ad esempio, nel caso *Barsom and Varli v*

---

<sup>17</sup> *Benham v United Kingdom*, CEDU, sentenza del 10 giugno 1996, par. 59; *Quaranta v Switzerland*, CEDU, sentenza del 24 maggio 1991, par. 33; *Zdravka Stanev v Bulgaria*, CEDU, sentenza del 6 novembre 2012, par. 38; *Talat Tunç v Turkey*, CEDU, sentenza del 27 marzo 2007, par. 56; *Prezec v Croatia*, CEDU, sentenza del 15 ottobre 2009, par. 29.

<sup>18</sup> *Benham v United Kingdom*, CEDU, sentenza del 10 giugno 1996, parr. 59 e 64.

<sup>19</sup> *Barsom and Varli v Sweden*, CEDU (dec.), decisione del 4 gennaio 2008.

<sup>20</sup> *Pham Hoang v France*, CEDU, sentenza del 25 settembre 1992, par. 40.

<sup>21</sup> *Pham Hoang v France*, CEDU, sentenza del 25 settembre 1992, par. 40.

<sup>22</sup> *Quaranta v Switzerland*, CEDU, sentenza del 24 maggio 1991, par. 34.

*Sweden*, in cui si trattava principalmente di stabilire se la dichiarazione fiscale presentata dal ricorrente fosse errata o incompleta, e pertanto il dibattimento non verteva su questioni giuridicamente complesse, la CEDU ha stabilito che la mancata ammissione al gratuito patrocinio non prefigurasse una violazione del disposto dell'Articolo 6.<sup>23</sup>

#### La situazione sociale e personale dell'imputato

26. In generale, il gratuito patrocinio deve essere assicurato ai gruppi vulnerabili e agli individui che, per la specifica situazione personale, potrebbero non essere in grado di difendersi in giudizio. La CEDU tiene conto del livello di istruzione, dell'ambiente sociale e della personalità del ricorrente e li valuta in funzione della complessità del caso. Nel caso *Quaranta v Switzerland*, la CEDU ha considerato che le questioni giuridiche, già di per sé complesse, lo fossero ancora di più per il ricorrente, vista la sua situazione personale:

“un giovane adulto di origini straniere proveniente da un ambiente molto degradato, privo di una vera formazione professionale e con una lunga lista di precedenti penali; aveva cominciato ad assumere stupefacenti nel 1975, di cui faceva un consumo quasi quotidiano dal 1983, e all'epoca dei fatti viveva con la famiglia godendo delle prestazioni sociali”.<sup>24</sup>

27. Il gratuito patrocinio deve essere concesso anche agli individui che hanno difficoltà linguistiche. In *Biba v Greece*, secondo la CEDU ricorre una violazione degli Articoli 6(1) e 6(3)(c) in quanto a un immigrato clandestino privo dei mezzi per assumere un difensore che lo tutelasse di fronte alla Corte di Cassazione non era stato accordato un difensore d'ufficio. La CEDU ha argomentato che sarebbe stato impossibile per il ricorrente preparare il ricorso dinanzi ai tribunali greci senza l'assistenza di un legale, dato che, essendo straniero, non conosceva la lingua.<sup>25</sup>
28. Al contrario, nel caso *Barsom and Varli v Sweden*, la CEDU ha rilevato che entrambi i ricorrenti vivevano in Svezia da quasi trent'anni, dove possedevano un ristorante, che gestivano personalmente. Pertanto, secondo la CEDU, era molto difficile che non fossero in grado di sostenere le proprie ragioni con riferimento alla maggiorazione d'imposta senza l'assistenza di un difensore davanti al tribunale nazionale. La Corte ha tenuto in particolare considerazione il fatto che i tribunali svedesi hanno l'obbligo di fornire indicazioni e sostegno ai querelanti affinché possano far valere in maniera adeguata il proprio punto di vista.<sup>26</sup>

#### **B. IL GRATUITO PATROCINIO DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI**

29. Se la valutazione di merito e la verifica reddituale/patrimoniale danno riscontri positivi, il gratuito patrocinio deve essere disponibile in tutte le fasi del dibattimento, dalle indagini preliminari condotte dalla polizia al processo fino alla decisione definitiva in qualunque livello di giudizio. In particolare, è fondamentale che a tutti gli imputati o indagati che non sono in grado di pagare la propria difesa sia offerta in tempi brevi la possibilità di avere un difensore a spese dello Stato fin dalle fasi iniziali del procedimento penale.<sup>27</sup>
30. La fase istruttoria è particolarmente importante per la preparazione dei procedimenti penali, giacché dalle prove raccolte in questa fase dipende il contesto normativo in cui il reato ascritto all'imputato sarà inquadrato al processo.<sup>28</sup> La CEDU ha messo in evidenza, altresì, “la particolare condizione di vulnerabilità di un imputato nelle fasi iniziali del dibattimento, quando deve affrontare lo stress della situazione e la legislazione penale

<sup>23</sup> *Barsom and Varli v Sweden*, CEDU (dec.), decisione del 4 gennaio 2008.

<sup>24</sup> *Quaranta v Switzerland*, CEDU, sentenza del 24 maggio 1991, par. 35.

<sup>25</sup> *Biba v Greece*, CEDU, sentenza del 26 settembre 2000, par. 29.

<sup>26</sup> *Barsom and Varli v Sweden*, CEDU (dec.), decisione del 4 gennaio 2008.

<sup>27</sup> Si rimanda al Template Brief n. 1 pubblicato dalla Open Society Justice Initiative per informazioni sul diritto di accesso a un difensore quanto prima, disponibile alla pagina: <http://www.opensocietyfoundations.org/briefing-papers/legal-tools-early-access-justice-europe>

<sup>28</sup> *Salduz v Turkey*, CEDU, sentenza della Grande Camera del 27 novembre 2008, par. 54.



sempre più complessa in cui il suo crimine s'inquadra".<sup>29</sup> Affinché il diritto ad un processo equo rimanga abbastanza pratico ed efficace, l'Articolo 6(1) della Convenzione sancisce che gli indagati abbiano accesso ad un difensore d'ufficio, se necessario, prima di essere interrogati dalla polizia.<sup>30</sup>

31. Ciò è stato affermato nel caso di *Salduz v Turkey*, in cui un minore arrestato aveva fatto delle ammissioni durante l'interrogatorio svoltosi senza l'assistenza di un difensore, ma successivamente aveva ritrattato la confessione sostenendo che fosse stata estorta con la forza. La Grande Camera della CEDU ha riconosciuto nella mancata ammissione del ricorrente a un difensore mentre era in stato di fermo una violazione degli Articoli 6(1) e 6(3)(c) della Convenzione. Il fatto poi che avesse potuto essere assistito dal difensore d'ufficio e fosse riuscito a contestare le dichiarazioni nel successivo processo non avevano potuto porre rimedio ai vizi occorsi durante lo stato di fermo.<sup>31</sup>
32. Il caso *Salduz* ha costituito il precedente cui si sono rifatte successivamente oltre 100 sentenze pronunciate dalla CEDU. È nata così una linea giurisprudenziale chiara e coerente secondo la quale l'utilizzo come prove di dichiarazioni rilasciate da un indagato attraverso l'interrogatorio o altre misure investigative senza essere assistito da un difensore – di sua fiducia o d'ufficio – è contrario al disposto dell'Articolo 6 della Convenzione.<sup>32</sup>
33. Inoltre, i Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite evidenziano l'importanza fondamentale della disponibilità del difensore a spese dello Stato fin dalle prime fasi dell'indagine di polizia, precisando che ogni qualvolta uno Stato richieda una verifica reddituale/patrimoniale per stabilire il diritto al gratuito patrocinio, deve assicurarsi che “agli individui che richiedono con urgenza l'assistenza di un difensore d'ufficio presso le stazioni di polizia, gli istituti di pena o i tribunali sia concesso un patrocinio gratuito preliminare nell'attesa di accertare se vi hanno diritto oppure no”.<sup>33</sup>
34. In talune circostanze, il gratuito patrocinio è necessario anche per gli individui sottoposti a interrogatorio, pur non essendo formalmente indagati né imputati. Nel caso *Nechiporuk and Yonkalo v Ukraine*, il ricorrente era stato indagato per omicidio, sebbene la polizia lo avesse arrestato per un reato minore legato al possesso di sostanze stupefacenti e ne avesse decretato formalmente la detenzione amministrativa, impedendogli di essere assistito da un avvocato. La CEDU ha stabilito che, nonostante la qualifica formale, il ricorrente era stato di fatto trattato come un indiziato e, in quanto tale, avrebbero dovuto essergli riconosciuti i diritti sanciti dall'Articolo 6 della Convenzione, compreso quello di accesso senza restrizioni alla rappresentanza da parte di un avvocato, anche attraverso un difensore d'ufficio se necessario.<sup>34</sup>
35. È inoltre chiaro che un individuo ha il diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio non solo durante qualunque interrogatorio, ma anche nel corso di altre misure investigative. Nel caso *Berlinski v Poland*, le autorità avevano ignorato la richiesta dei ricorrenti in merito all'assegnazione di un difensore d'ufficio, lasciandoli, pertanto, senza difesa per più di un anno. La CEDU ha rilevato che la mancata ammissione dei ricorrenti al gratuito patrocinio durante la fase istruttoria in cui si erano svolti comunque degli atti procedurali, incluse le visite mediche, costituiva una violazione degli Articoli 6(1) e 3(c).<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> *Nechiporuk and Yonkalo v Ukraine*, CEDU, sentenza del 21 aprile 2011, par. 262.

<sup>30</sup> *Salduz v Turkey*, CEDU, sentenza della Grande Camera del 27 novembre 2008, par. 54–55; *Shabelnik v Ukraine*, CEDU, sentenza del 17 febbraio 2009, par. 57; *Pishchalnikov v Russia*, CEDU, sentenza del 24 settembre 2009, par. 72–74 e 91; *Plonka v Poland*, CEDU, sentenza del 30 giugno 2009, par. 40–42; *Adamkiewicz v Poland*, CEDU, sentenza del 2 marzo 2010, par. 89.

<sup>31</sup> *Salduz v Turkey*, CEDU, sentenza della Grande Camera del 27 novembre 2008, par. 58.

<sup>32</sup> Al caso *Salduz* hanno fatto seguito oltre 100 pronunce della CEDU contro diversi paesi, tra cui: *Brusco v France*, CEDU, sentenza del 14 ottobre 2010, par. 45; *Pishchalnikov v Russia*, CEDU, sentenza del 24 settembre 2009, par. 70, 73, 76, 79, 93; *Plonka v Poland*, CEDU, sentenza del 31 marzo 2009, par. 35, 37, 40; *Shabelnik v Ukraine*, CEDU, sentenza del 19 febbraio 2009, par. 53; *Mader v Croatia*, CEDU, sentenza del 21 giugno 2011, par. 149 e 154.

<sup>33</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Linee Guida 1, par. 41(c).

<sup>34</sup> *Nechiporuk and Yonkalo v Ukraine*, CEDU, sentenza del 21 aprile 2011, par. 262.

<sup>35</sup> *Berlinski v Poland*, CEDU, sentenza del 20 giugno 2002, par. 77.

36. A sostegno della necessità di assicurare l'assistenza di un difensore a spese dello Stato anche nelle fasi iniziali del procedimento vanno anche i Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite, in cui si legge esplicitamente che gli Stati devono “adoperarsi affinché l'assistenza di un difensore d'ufficio efficace sia disponibile quanto prima in tutte le fasi del processo penale”,<sup>36</sup> ivi incluse “tutte le indagini e le udienze preliminari”.<sup>37</sup> Analogamente, anche il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha riscontrato una violazione degli Articoli 14(3)(d) e 9(1) nel caso in cui un indagato non era stato assistito da un difensore d'ufficio durante le fasi iniziali del fermo e dell'interrogatorio.<sup>38</sup>

### C. LA SCELTA DEL DIFENSORE D'UFFICIO

37. L'Articolo 6(3)(c) della Convenzione stabilisce specificamente che ogni accusato ha il diritto di “avere l'assistenza di un difensore di sua scelta”. Tuttavia, la CEDU ha argomentato che gli individui cui viene concesso il gratuito patrocinio non sempre scelgono il legale che viene nominato per loro. Il diritto di avere l'assistenza di un legale di propria scelta può essere soggetto a restrizioni quando lo esigono gli interessi della giustizia. Nel caso *Croissant v Germany*, la CEDU è del parere che i desideri del ricorrente non siano stati ignorati, ma che, tenendo conto degli interessi della giustizia, la scelta del difensore dovesse spettare in definitiva allo Stato:

“Ferma restando l'importanza che il rapporto tra avvocato e cliente si basi sulla fiducia, tale diritto non può essere considerato assoluto. È necessariamente soggetto a talune limitazioni laddove si faccia riferimento al gratuito patrocinio e anche laddove, come nel caso di specie, spetti ai giudici stabilire se gli interessi della giustizia esigano che l'imputato sia assistito da un difensore d'ufficio. Nella nomina del difensore, i giudici nazionali sono tenuti certamente a tenere conto dei desideri dell'imputato... Tuttavia, possono ignorarli qualora vi siano motivi rilevanti e sufficienti per ritenere che ciò sia inevitabile nell'interesse della giustizia”.<sup>39</sup>

38. Nel caso *Ramon Franquesa Freixas v Spain*, il ricorrente ha censurato la violazione dell'Articolo 6(3)(c) in quanto gli era stato assegnato un avvocato giuslavorista per assisterlo in una causa penale. La CEDU ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, giacché l'Articolo 6(3)(c) non garantisce all'imputato il diritto di scegliersi il difensore che il tribunale gli assegnerà. Inoltre, il ricorrente non aveva presentato alcuna prova plausibile a dimostrazione del fatto che l'avvocato non fosse competente.<sup>40</sup>
39. Nella nomina del difensore d'ufficio, lo Stato deve considerare le particolari esigenze del ricorrente quali ad esempio le difficoltà linguistiche. Tuttavia, la CEDU tiene conto dell'equità del processo in sé anziché imporre delle norme esplicite per la nomina dei difensori d'ufficio. Nel caso *Lagerblom v Sweden*, il ricorrente, di origine finlandese, aveva richiesto la sostituzione del difensore nominato a titolo di gratuito patrocinio con un altro avvocato di lingua finlandese, ma la sua istanza era stata respinta dai giudici nazionali. La CEDU ha accolto la decisione, argomentando che il ricorrente conoscesse lo svedese abbastanza bene da comunicare con il suo avvocato e che inoltre gli era stato assicurato un adeguato servizio di interpretariato. La CEDU ha ritenuto, pertanto, che fosse in grado di partecipare in maniera efficace al processo e che i giudici nazionali avessero il diritto di rifiutargli il difensore di sua scelta.<sup>41</sup>

<sup>36</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Principio 7, par. 27.

<sup>37</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Linee Guida 4, par. 44(c).

<sup>38</sup> *Butovenko v Ukraine*, CDU, decisione del 19 luglio 2001, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1412/2005, par. 7.6; *Gunan v Kyrgyzstan*, CDU, decisione del 25 luglio 2011, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1545/2007, par. 6.3; *Krasnova v Kyrgyzstan*, CDU, decisione del 27 aprile 2010, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1402/2005, par. 8.6; *Johnson v Jamaica*, CDU, decisione del 25 novembre 1998, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/592/1994, par. 10.2; *Levy v Jamaica*, CDU, decisione del 3 novembre 1998, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/719/1996, par. 7.2.

<sup>39</sup> *Croissant v Germany*, CEDU, sentenza del 25 settembre 1992, par. 29. V. anche: *Lagerblom v Sweden*, CEDU, sentenza del 14 gennaio 2003, par. 55, ritenendo che l'Articolo 6(3)(c) non può essere interpretato nel senso di assicurare il diritto di sostituzione del difensore d'ufficio.

<sup>40</sup> *Ramon Franquesa Freixas v Spain*, CEDU (dec.), decisione del 21 novembre 2000.

<sup>41</sup> *Lagerblom v Sweden*, CEDU, sentenza del 14 gennaio 2003, parr. 60–62.

40. La scelta di un individuo del proprio difensore può essere limitata anche dalle leggi statali che regolano la qualifica degli avvocati, ivi comprese eventuali restrizioni su chi può patrocinare davanti a certi tribunali e le regole di condotta professionale, senza che ciò infranga, tuttavia, i diritti sanciti dalla Convenzione. Nel caso *Meftah and Others v France*, la CEDU ha argomentato che la particolare natura della Corte di Cassazione francese giustificava che la presentazione delle difese orali fosse riservata ad avvocati specialisti.<sup>42</sup> Parimenti, nel caso *Mayzit v Russia*, la CEDU ha sostenuto che il mancato accoglimento della richiesta avanzata dall'imputato di farsi rappresentare in giudizio penale dalla madre e dalla sorella non si configurava come violazione dell'Articolo 6. La CEDU ha accettato la tesi avanzata dallo Stato secondo cui la nomina di avvocati professionisti anziché di persone inesperte rispondeva agli interessi della qualità della difesa, tenendo conto della gravità delle accuse e della complessità della causa.<sup>43</sup>

#### **D. LA QUALITÀ DEL DIFENSORE D'UFFICIO**

41. La mera nomina di un avvocato non basta a soddisfare l'obbligo per lo Stato di assicurare un'assistenza legale efficace. Se il difensore d'ufficio non riesce ad assicurare una difesa efficace, e qualora ciò sia evidente o fatto rilevare all'autorità statale, allora lo Stato ha l'obbligo di porvi rimedio.
42. Il principio è stato stabilito nel caso *Kamasinski v Austria*, nel quale la CEDU ha sostenuto quanto segue:
- “Allo Stato non può essere attribuita la responsabilità di ciascuna manchevolezza evidenziata dal difensore nominato a titolo di gratuito patrocinio... L'esercizio della professione forense con indipendenza nei confronti dello Stato presuppone che la conduzione della difesa sia sostanzialmente una questione tra l'imputato e il proprio difensore, indipendentemente dal fatto che costui sia nominato a titolo di gratuito patrocinio oppure retribuito direttamente. La Corte conviene con la Commissione che, in linea con quanto disposto dall'Articolo 6 § 3 (c), le autorità nazionali competenti devono intervenire soltanto nel caso in cui la manifesta incapacità del difensore d'ufficio di assicurare un'assistenza efficace sia evidente oppure sia in altro modo portata alla loro attenzione, adeguatamente documentata”.<sup>44</sup>
43. La CEDU ha sottolineato che se l'obbligo a carico dello Stato si limitasse alla semplice nomina del difensore, ciò “indurrebbe conclusioni irrazionali e incompatibili con il disposto del sottoparagrafo (c) (Art. 6-3-c) e anche con la struttura stessa dell'Articolo 6 (Art. 6) nel suo insieme; in molti casi, il gratuito patrocinio potrebbe rivelarsi inutile”.<sup>45</sup>
44. Nelle situazioni in cui l'incapacità della difesa sia oggettivamente manifesta, l'imputato non ha bisogno di lamentarsi attivamente né di portare all'attenzione dello Stato tale inadeguatezza. Nel caso *Sannino v Italy*, il tribunale nazionale aveva assegnato al ricorrente un difensore diverso, impreparato e non documentato per ciascuna udienza. La CEDU ha argomentato che il tribunale non era stato in grado di assicurare una difesa efficace, anche se il ricorrente non se ne lamentato né con il tribunale né con i suoi avvocati.<sup>46</sup> Questi principi sono stati recepiti e affermati dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite attraverso l'applicazione degli Articoli 9 e 14 del PIDCP.<sup>47</sup>

<sup>42</sup> *Meftah and Others v France*, CEDU, sentenza della Grande Camera del 26 luglio 2002, parr. 42–44.

<sup>43</sup> *Mayzit v Russia*, CEDU, sentenza del 20 gennaio 2005, parr. 70–71.

<sup>44</sup> *Kamasinski v Austria*, CEDU, sentenza del 19 dicembre 1989, parr. 65. V. anche:

*Artico v Italy*, CEDU, sentenza del 13 maggio 1980, par. 36; *Sannino v Italy*, CEDU, sentenza del 27 aprile 2006, par. 49; *Czekalla v Portugal*, CEDU, sentenza del 10 ottobre 2002, par. 60; *Daud v Portugal*, CEDU, sentenza del 21 aprile 1984, par. 38.

<sup>45</sup> *Artico v Italy*, CEDU, sentenza del 13 maggio 1980, par. 33.

<sup>46</sup> *Sannino v Italy*, CEDU, sentenza del 27 aprile 2006, par. 51.

<sup>47</sup> *Aleksandr Butovenko v Ukraine*, CDU, decisione del 19 luglio 2001, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1412/2005 (2011), par. 4.14.

## Incapacità di agire o assenteismo

45. L'assenteismo in generale si considera un fallimento palese per lo Stato. Nel caso *Artico v Italy*, il difensore nominato per il ricorrente non aveva accettato l'incarico fin dall'inizio per altri impegni e per problemi di salute. Ciononostante, lo Stato non era stato in grado di sostituirlo. Secondo la CEDU, ciò prefigurava una violazione dell'Articolo 6(3), giacché nel momento in cui un avvocato nominato non è in grado di adempiere alle proprie funzioni e le autorità ne sono consapevoli, queste hanno l'obbligo di sostituirlo o di verificare che adempia alle funzioni affidategli.<sup>48</sup>
46. Anche il silenzio e il mancato svolgimento delle funzioni fondamentali possono essere un segno palese di incapacità di garantire il sostegno da parte dello Stato. Nel caso *Falcao dos Santos v Portugal*, il difensore si è presentato in udienza, ma senza prendere la parola: non aveva proceduto al controinterrogatorio dei testimoni dell'accusa né era intervenuto in alcun modo per conto del ricorrente.<sup>49</sup> Il ricorrente si era più volte lamentato con le autorità per la scarsa qualità della difesa. La CEDU ha sostenuto che le autorità non erano state in grado di garantire una vera assistenza, al di là della semplice "nomina" del difensore, e che sarebbe stato loro dovere intervenire.<sup>50</sup>
47. Analogamente, la decisione adottata dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite con riferimento al caso *Borisenko v Hungary* ha riscontrato una violazione dell'Articolo 14(3) del PIDCP nel fatto che il difensore d'ufficio non si era presentato per assistere all'interrogatorio del ricorrente né all'udienza preliminare (detention hearing). Il Consiglio ha decretato che fosse responsabilità dello Stato assicurare una difesa efficace.<sup>51</sup>

## Conflitti d'interessi

48. Se il difensore nominato a titolo di gratuito patrocinio agisce in una situazione di conflitto d'interessi, ciò prefigura di solito una manifesta incapacità di garantire il sostegno da parte dello Stato. Nel caso *Moldoveanu v Romania*, tre co-imputati erano difesi dallo stesso avvocato d'ufficio, nonostante i loro interessi fossero differenti: due imputati avevano confessato, mentre il terzo (il ricorrente presso la CEDU) si era dichiarato non colpevole. Benché il ricorrente non si fosse lamentato per l'inefficacia della difesa d'ufficio, lo Stato avrebbe comunque avuto il dovere di assicurare agli imputati un'assistenza legale efficace.<sup>52</sup>

## Insoddisfazione per la prestazione del difensore

49. È difficile che la semplice insoddisfazione per il modo in cui l'avvocato gestisce il caso, come anche il riscontro di errori o vizi nel suo operato producano una situazione tale per cui lo Stato sia obbligato a intervenire. Nel caso *Kamasinski v Austria*, il ricorrente lamentava la qualità del difensore d'ufficio che gli era stato assegnato. Tuttavia, a differenza del difensore del caso *Artico*, che "fin dall'inizio... aveva dichiarato di non essere in grado di agire",<sup>53</sup> l'avvocato del ricorrente si era molto adoperato prima del processo: era andato a trovarlo in carcere, aveva presentato una doglianza contro la decisione di porlo in custodia cautelare e aveva anche richiesto la citazione di alcuni testimoni.<sup>54</sup> Quantunque il suo operato fosse criticabile, la CEDU ha sostenuto che le modalità con cui aveva condotto la difesa non lasciavano intravedere un'incapacità di assicurare l'assistenza legale secondo quanto previsto dall'Articolo 6(3) né prefiguravano

<sup>48</sup> *Artico v Italy*, CEDU, sentenza del 13 maggio 1980, par. 33.

<sup>49</sup> *Falcao dos Santos v Portugal*, CEDU, sentenza del 3 luglio 2012, parr. 12–18.

<sup>50</sup> *Ibid*, par. 45.

<sup>51</sup> *Borisenko v Hungary*, CDU, decisione del 14 ottobre 2002, U.N. Doc. CCPR/C/76/D/852/1999, par. 7.5. V. anche: *Saidova v Tajikistan*, CDU, decisione dell'8 luglio 2004, UN Doc. CCPR/C/76/D/852/1999, par. 6.8; *Collins v Jamaica*, CDU, 25 marzo 1993, U.N. Doc. CCPR/C/47/D/356/1989, par. 8.2. Cfr.: *Bailey v Jamaica*, CDU, 17 settembre 1999, U.N. Doc. CCPR/C/66/D/709/1996, par. 7.2.

<sup>52</sup> *Moldoveanu v Romania*, CEDU, sentenza del 19 giugno 2012, par. 75.

<sup>53</sup> *Artico v Italy*, CEDU, sentenza del 13 maggio 1980, par. 33.

<sup>54</sup> *Kamasinski v Austria*, CEDU, sentenza del 19 dicembre 1989, parr. 66.

una violazione del diritto ad un processo equo ai sensi dell'Articolo 6(1) della Convenzione.<sup>55</sup>

50. Tuttavia, in taluni casi la CEDU ha argomentato che una difesa scadente o carente predisposta dall'avvocato possa equivalere a un "errore manifesto". Nel caso *Czekalla v Portugal*, il difensore d'ufficio era venuto meno a una regola "semplice e puramente formale" nella presentazione del ricorso, che pertanto era stato rigettato. Il ricorrente si trovava in una posizione particolarmente vulnerabile, in quanto, essendo uno straniero, non parlava la lingua dei giudici e correva il rischio di essere condannato ad una lunga detenzione. La CEDU ha sostenuto che:

"lo Stato non può essere ritenuto responsabile di un'inadeguata o errata conduzione della difesa del ricorrente da parte dell'avvocato nominato d'ufficio... tuttavia ... in talune circostanze, l'inadempimento negligente di una regola puramente formale non può essere considerato equivalente a una linea di difesa poco assennata o a un semplice difetto di argomentazione. Ciò avviene quando, in virtù di tale negligenza, l'imputato è privato di uno strumento di ricorso che gli impedisce di rivolgersi a un tribunale di grado superiore."<sup>56</sup>

51. La CEDU ha sostenuto che il fatto che l'avvocato non avesse ottemperato alla regola nella presentazione del ricorso si configurava come un errore manifesto, che avrebbe richiesto l'adozione di misure positive da parte dello Stato. La CEDU ha, inoltre, aggiunto che "la Corte Suprema, ad esempio, avrebbe potuto invitare il difensore d'ufficio ad integrare o rettificare la sua difesa anziché dichiarare il ricorso irricevibile".<sup>57</sup>
52. Norme simili sono state sancite dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite in applicazione dell'Articolo 14(3) del PIDCP. Nel caso *Smith and Stewart v Jamaica*, il Consiglio ha sostenuto che lo Stato non poteva essere ritenuto responsabile della scarsa preparazione o dei presunti errori commessi dagli avvocati della difesa a meno che al ricorrente e al suo avvocato non fosse stato negato il tempo per preparare la strategia difensiva (v. s.), oppure che non fosse stato palese per il tribunale che la condotta dei legali era incompatibile con gli interessi della giustizia.<sup>58</sup>

### **Tempo adeguato per preparare la difesa**

53. Lo Stato che non concede al difensore d'ufficio tempo né strumenti sufficienti per preparare la difesa si rende responsabile di una violazione dell'Articolo 6(3) della Convenzione. Nel caso *Daud v Portugal*, il difensore d'ufficio era stato nominato soltanto tre giorni prima del processo per un caso grave e complesso. La CEDU ha sostenuto che fosse palesemente evidente alle autorità statali che il difensore nominato a titolo di gratuito patrocinio non aveva avuto il tempo sufficiente per predisporre la strategia difensiva e che, pertanto, sarebbe dovuto intervenire per assicurare la qualità della difesa.<sup>59</sup>
54. Allo stesso modo, nel caso *Bogumil v Portugal*, il ricorrente era rappresentato da un difensore d'ufficio che non era intervenuto minimamente nel dibattimento se non per chiedere di essere sollevato dall'incarico tre giorni prima del processo. All'imputato era stato assegnato un altro difensore il giorno d'inizio del processo, concedendogli quindi solamente cinque ore per studiare il fascicolo della causa.<sup>60</sup> La CEDU ha sostenuto che laddove sia evidente un problema di assistenza legale, i giudici devono intervenire per

<sup>55</sup> *Kamasinski v Austria*, CEDU, sentenza del 19 dicembre 1989, parr. 70-71.

<sup>56</sup> *Czekalla v Portugal*, CEDU, sentenza del 10 ottobre 2002, par. 65.

<sup>57</sup> *Czekalla v Portugal*, CEDU, sentenza del 10 ottobre 2002, par. 68.

<sup>58</sup> *Smith and Stewart v Jamaica*, CDU, decisione dell'8 aprile 1999, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/668/1995, par. 7.2. V. anche: *Beresford Whyte v Jamaica*, CDU, decisione del 27 luglio 1998, U.N. Doc. CCPR/C/63/D/732/1997, par. 9.2; *Glenn Ashby v Trinidad and Tobago*, CDU, decisione del 21 marzo 2002, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/580/1994, par. 10.4; *Bailey v Jamaica*, CDU, 17 settembre 1999, U.N. Doc. CCPR/C/66/D/709/1996, par. 7.1; *Rastorguev v Poland*, CDU, 28 marzo 2011, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1517/2006, par. 9.3.

<sup>59</sup> *Daud v Portugal*, CEDU, sentenza del 21 aprile 1984, par. 42.

<sup>60</sup> *Bogumil v Portugal*, CEDU, sentenza del 7 ottobre 2008, par. 27.

risolverlo, ad esempio, aggiornando il processo per permettere all'avvocato appena nominato di documentarsi.<sup>61</sup>

55. Anche il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha affermato più volte questo principio. Nel caso *George Winston Reid v Jamaica*, ad esempio, in cui l'imputato rischiava la condanna a morte, il difensore d'ufficio non aveva assistito alle udienze preliminari e aveva incontrato il ricorrente solamente dieci minuti prima che il processo avesse inizio. Secondo il Consiglio ciò rappresentava una palese violazione dell'Articolo 14(3)(b) del PIDCP.<sup>62</sup> Al contrario, nel caso *Hill v Spain*, il processo era stato aggiornato per consentire al difensore di prepararsi in maniera adeguata, e pertanto il Consiglio non ha ritenuto che vi fosse alcuna violazione dell'Articolo 14(3).<sup>63</sup> I Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite contengono anche indicazioni su ciò che s'intende per periodo adeguato per preparare la difesa, sostenendo che una difesa efficace presuppone "che l'avvocato abbia libero accesso al detenuto e al fascicolo del caso di specie, che garantisca la riservatezza delle comunicazioni e che disponga di tempo e strumenti adeguati per preparare la difesa".<sup>64</sup>

## E. LA NOMINA DEI DIFENSORI D'UFFICIO

56. Benché l'Articolo 6 della Convenzione non si applichi direttamente ai procedimenti riguardanti le domande di ammissione al gratuito patrocinio davanti ai tribunali nazionali, la Convenzione è rilevante per detti procedimenti nella misura in cui vizi gravi nel loro svolgimento possano avere un impatto decisivo sul diritto di avere accesso a un tribunale.<sup>65</sup>

### Diligenza

57. La gestione delle domande di gratuito patrocinio deve essere affrontata con diligenza dalle autorità o dai tribunali competenti. Nel caso *Tabor v Poland*, la CEDU ha riscontrato una violazione dell'Articolo 6(1) in quanto il tribunale regionale aveva rigettato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal ricorrente per presentare ricorso in cassazione. Secondo la CEDU, l'istanza del ricorrente non era stata gestita con il necessario grado di diligenza, giacché il tribunale regionale aveva comunicato la sua decisione un mese dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso in cassazione, omettendo anche le motivazioni.<sup>66</sup> Analoga mancanza di diligenza è stata riscontrata dalla CEDU nel caso *Wersel v Poland* in cui la commissione che decideva le ammissioni al gratuito patrocinio aveva espresso il parere negativo due giorni prima della scadenza del termine entro cui il ricorrente avrebbe potuto presentare ricorso.<sup>67</sup>

### Esente da qualsiasi arbitrio

58. La CEDU tiene inoltre conto del fatto se l'organismo cui compete l'ammissione al gratuito patrocinio, di per sé, offra agli individui "garanzie sostanziali di tutela contro ogni forma di arbitrio". Il sistema del gratuito patrocinio può essere considerato arbitrario se le decisioni dell'organismo preposto a deliberare sull'ammissibilità dei casi sono insindacabili, o se i criteri e il metodo di selezione dei casi ammissibili al gratuito patrocinio non sono trasparenti.<sup>68</sup> Può essere arbitrario anche qualora la sua composizione

<sup>61</sup> *Bogumil v Portugal*, CEDU, sentenza del 7 ottobre 2008, par. 49.

<sup>62</sup> *George Winston Reid v Jamaica*, CDU, decisione del 14 luglio 1994, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/355/1989, par. 14.2. V. anche *Robinson v Jamaica*, CDU, 30 marzo 1989, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/223/1987, par. 10.2–10.3.

*Glenford Campbell v Jamaica*, CDU, decisione dell'7 aprile 1992, U.N. Doc. CCPR/C/44/D/248/1987, par. 6.5.

<sup>63</sup> *Hill v Spain*, CDU, decisione del 2 aprile 1997, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/526/1993 (1997), par. 14.1.

<sup>64</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Principio 7, par. 28.

<sup>65</sup> *Gutfreund v France*, CEDU, sentenza del 12 giugno 2003, par. 44.

<sup>66</sup> *Tabor v Poland*, CEDU, sentenza del 27 giugno 2006, par. 44–46. V. anche: *A.B. v Slovakia*, CEDU, sentenza del 4 marzo 2003, par. 61.

<sup>67</sup> *Wersel v Poland*, CEDU, sentenza del 13 settembre 2011, par. 52. V. anche: *R.D. v Poland*, CEDU, sentenza del 18 dicembre 2001, par. 50–52.

<sup>68</sup> *Santambrogio v Italy*, CEDU, sentenza del 21 settembre 2004, par. 54.

non si possa dire imparziale.<sup>69</sup> Nel caso *Del Sol v France*, la CEDU ha accettato il sistema di selezione dei casi ammissibili al gratuito patrocinio giacché l'eterogenea composizione dell'ufficio preposto comprendente giudici, avvocati, impiegati e gente comune, "assicurava che si tenessero nella giusta considerazione le esigenze di un'amministrazione adeguata della giustizia e i diritti della difesa".<sup>70</sup>

### **Possibilità di successo**

59. Quando l'autorità nazionale che regola il gratuito patrocinio è chiamata a determinare se un caso richieda nel merito l'ammissione alla difesa a spese dello Stato, in generale non è accettabile che si tenga conto delle possibilità che il verdetto sia favorevole al ricorrente. Nel caso *Aerts v Belgium*, la CEDU ha rilevato una violazione dell'Articolo 6(1) nel momento in cui la Commissione nazionale preposta a decidere l'ammissibilità al gratuito patrocinio aveva rigettato l'istanza del ricorrente giudicando il ricorso "infondato". Nel caso di specie, il ricorrente doveva obbligatoriamente essere rappresentato da un legale in sede di appello, in quanto non era legittimato a farlo autonomamente. Secondo la CEDU, non spettava alla Commissione preposta a decidere l'ammissibilità al gratuito patrocinio valutare le possibilità di successo del ricorrente, in quanto ciò era di competenza della Corte di Cassazione. La CEDU, inoltre, ha argomentato che, rigettando l'istanza in quanto infondata, la Commissione per il gratuito patrocinio aveva compromesso l'essenza stessa del diritto del ricorrente di avere accesso a un giudice.<sup>71</sup>
60. Tuttavia, in circostanze limitate nella fase di appello, la CEDU ha fatto eccezione a tale regola. Nel caso *Monnell and Morris v United Kingdom*, la CEDU ha stabilito che gli interessi della giustizia non richiedono automaticamente il gratuito patrocinio ogni qual volta un detenuto che non abbia alcuna possibilità di successo voglia presentare ricorso dopo aver ricevuto un equo processo in prima istanza, così come disposto dall'Articolo 6. In particolare, nel caso in questione, la possibilità di successo era stata valutata dall'avvocato che aveva assistito il ricorrente nel processo, il quale aveva fatto presente che non vi era alcuna ragionevole possibilità che il ricorso fosse accolto, ma il suo parere era rimasto inascoltato. La CEDU non ha ravvisato alcuna violazione, giacché i ricorrenti avevano beneficiato del gratuito patrocinio sia nel processo di primo grado che quando si era trattato di essere consigliati per sapere se vi fossero validi motivi di impugnazione.<sup>72</sup>

### **F. REQUISITI PRATICI PER SISTEMI DEL GRATUITO PATROCINIO FUNZIONANTI**

61. Prevedere una legislazione specifica che riconosca il diritto al gratuito patrocinio non è sufficiente a garantirne la tutela nella pratica quotidiana. Tale diritto si consolida se si può fare affidamento su adeguatezza dei fondi disponibili, tutela dell'autonomia, equità nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e collaborazione con le altre parti in causa nel procedimento penale. In talune circostanze, la CEDU e il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite hanno stabilito delle regole minime che regolamentano gli aspetti pratici dell'implementazione di un sistema del gratuito patrocinio funzionante. Questi sono integrati dai Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite, che forniscono indicazioni dettagliate, mentre il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani Degradanti (CPT) e il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Tortura e di altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti (SPT) si sono spinti oltre rispetto a qualunque altro organismo giudiziario internazionale o regionale, arrivando ad elaborare delle raccomandazioni pratiche per la realizzazione di un sistema del gratuito patrocinio efficace e ben strutturato.

---

<sup>69</sup> *Santambrogio v Italy*, CEDU, sentenza del 21 settembre 2004, par. 55. V. anche: *Del Sol v France*, CEDU, sentenza del 26 febbraio 2002, par. 26.

<sup>70</sup> *Del Sol v France*, CEDU, sentenza del 26 febbraio 2002, parr. 17 e 26.

<sup>71</sup> *Aerts v Belgium*, CEDU, sentenza del 30 luglio 1998, par. 60. Dopo la sentenza il Belgio ha modificato l'enunciato, inserendo "manifestamente infondata".

<sup>72</sup> *Monnell and Morris v the United Kingdom*, CEDU, sentenza del 2 marzo 1987, parr. 63 e 67.

## Fondi e risorse adeguati

62. Gli Stati devono assicurare che i rispettivi sistemi del gratuito patrocinio dispongano di fondi adeguati, di risorse finanziarie ed umane altrettanto adeguate, come anche di autonomia di bilancio. I due organismi CPT e SPT hanno rilevato con una certa preoccupazione che in numerosi casi gli organismi nazionali preposti alla gestione del gratuito patrocinio non dispongono spesso né dell'organico né delle risorse sufficienti, notando che il sovraccarico di lavoro e il basso livello delle tariffe riconosciute per le prestazioni hanno spesso un effetto deterrente per gli avvocati nominati a titolo di gratuito patrocinio.<sup>73</sup> Anzi, il Sottocomitato SPT ha registrato delle doglianze in cui si fa rilevare che in alcuni Stati, date la modesta entità delle tariffe riconosciute per l'incarico, i difensori d'ufficio non intervengono durante le indagini a meno che il cliente non riconosca loro una compensazione.<sup>74</sup> Secondo le raccomandazioni di SPT e CPT, quindi, gli Stati farebbero bene a modificare i programmi di finanziamento in modo da assicurare la disponibilità di fondi sufficienti per garantire l'efficace funzionamento del sistema.<sup>75</sup> Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha sottolineato, inoltre, che "il gratuito patrocinio deve comunque consentire al difensore di preparare la difesa del cliente nelle circostanze che possono assicurare la giustizia". Rientra tra queste la "disponibilità di un'adeguata remunerazione per l'avvocato".<sup>76</sup>
63. I Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite specificano quali misure uno Stato dovrebbe intraprendere per assicurare la disponibilità di fondi adeguati e sostenibili per il gratuito patrocinio in tutto il paese. Ciò comprende "lo stanziamento di una percentuale del budget destinato dallo Stato al sistema giudiziario penale per il servizio del gratuito patrocinio", identificando e implementando "degli incentivi per gli avvocati affinché operino nelle aree rurali e in quelle economicamente e socialmente svantaggiate", ed inoltre assicurando una distribuzione "equa e proporzionale" del denaro destinato alle agenzie investigative e di assistenza legale.<sup>77</sup> Per quanto concerne le risorse umane, i Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite raccomandano, inoltre, agli Stati di "adottare misure adeguate e specifiche" per coprire l'organico del sistema del gratuito patrocinio, facendo in modo che, in caso di scarsità del numero di avvocati, possano patrocinare anche non avvocati o assistenti legali.<sup>78</sup>

## Indipendenza

64. Gli Stati devono prestare particolare attenzione a garantire l'indipendenza degli avvocati che prestano il gratuito patrocinio sia dalla polizia sia dalla procura. I Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite insistono sull'importanza che i difensori d'ufficio possano svolgere il loro lavoro "in libertà e autonomia" senza interferenze da parte dello Stato.<sup>79</sup> Anzi, raccomandano a tale scopo la creazione di un ente nazionale che coordini il gratuito patrocinio, che sia "libero da un'illegittima interferenza politica o giudiziaria, indipendente dallo Stato nell'adozione delle decisioni che riguardano l'assistenza legale a spese dello Stato, come anche non soggetto alla direzione, al controllo né alle intimidazioni da parte di individui o autorità nello svolgimento delle sue funzioni, a prescindere dalla struttura amministrativa".<sup>80</sup> Inoltre, i Principi e le Linee Guida delle Nazioni Unite sostengono lo sviluppo di meccanismi di controllo della qualità al fine di

---

<sup>73</sup> *Quinto Rapporto Annuale sul SPT per il periodo gennaio-dicembre 2011*, 19 marzo 2012, U.N. Doc. CAT/C/48.3, par. 78. V. anche: *Rapporto sulla visita in Croazia effettuata dal CPT dall'1 al 9 dicembre 2003*, CPT/Inf (2007) 15, par. 24; *Rapporto sulla visita in Ungheria effettuata dal CPT dal 5 al 16 dicembre 1999*, CPT/Inf (2001) 2, par. 32.

<sup>74</sup> *Rapporto sulla visita in Croazia effettuata dal CPT dall'1 al 9 dicembre 2003*, CPT/Inf (2007) 15, par. 24.

<sup>75</sup> *Rapporto sulla visita in Croazia effettuata dal CPT dall'1 al 9 dicembre 2003*, CPT/Inf (2007) 15, par. 24; *Rapporto sulla visita in Croazia effettuata dal CPT dal 4 al 14 maggio 2007*, CPT/Inf (2008) 29, par. 19; *Rapporto sulla visita in Ungheria effettuata dal CPT dal 30 marzo all'8 aprile 2005*, CPT/Inf (2006) 20, par. 23; *Rapporto sulla visita in Polonia effettuata dal CPT dall'8 al 19 maggio 2000*, CPT/Inf (2002) 9, par. 23.

<sup>76</sup> *Reid v Jamaica*, CDU, decisione del 20 luglio 1990, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/250/1987, par. 13.

<sup>77</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Linee Guida 12.

<sup>78</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Linee Guida 13.

<sup>79</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Principio 2, par. 16 e Principio 12 par. 36.

<sup>80</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Linee Guida 59.



garantire l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità nella concessione del servizio del gratuito patrocinio.

65. Il CPT ha rilevato particolari doglianze in cui si lamentava il fatto che il difensore d'ufficio "prendesse le parti della polizia, ad esempio cercando di convincere l'assistito ad ammettere tutto ciò che si sospettava avesse commesso".<sup>81</sup> L'SPT ha evidenziato, inoltre, l'importanza che gli Stati abbiano un quadro normativo che consenta ai difensori d'ufficio "indipendenza funzionale e autonomia di bilancio per garantire il gratuito patrocinio a tutti i detenuti che ne fanno richiesta".<sup>82</sup>

### **Equità nell'ammissione al gratuito patrocinio**

66. Il gratuito patrocinio deve essere disponibile per gli accusati o indagati, a prescindere dalla natura del reato ascritto. La CEDU ha evidenziato che il gratuito patrocinio è particolarmente importante per gli individui sospettati di aver commesso reati gravi, "perché è di fronte alla possibilità di subire le condanne più pesanti che le società democratiche devono assicurare il massimo rispetto per il diritto a un processo equo".<sup>83</sup> Inoltre, il CPT ha invitato gli Stati ad abolire i sistemi in cui gli individui accusati di particolari tipologie di reati penali (ad esempio, crimini di secondaria importanza) non sono ammissibili al gratuito patrocinio.<sup>84</sup> Tenuto conto del significato indipendente del termine "accusa penale" ai sensi della Convenzione,<sup>85</sup> tutti gli individui accusati di aver commesso un crimine, ancorché di secondaria importanza, devono avere il diritto di essere ammessi al gratuito patrocinio, e si deve ricorrere alla verifica reddituale/patrimoniale e del merito anziché escludere intere categorie di reati dal sistema del gratuito patrocinio.
67. Inoltre, donne, bambini e gruppi con particolari esigenze possono richiedere misure speciali al fine di assicurare che la loro ammissione al gratuito patrocinio serva a qualcosa. In base ai Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite, il gratuito patrocinio deve essere assicurato su base non discriminatoria e deve essere strutturato in modo da tenere conto delle esigenze di tali gruppi, come anche degli individui che risiedono nelle aree rurali o svantaggiate.<sup>86</sup> Nel caso *Anakomba Yula v Belgium*, il ricorrente non era stato ammesso al gratuito patrocinio in quanto non era cittadino belga. La CEDU ha riconosciuto in ciò un atteggiamento discriminatorio e al tempo stesso una mancata applicazione degli Articoli 6 e 14 della Convenzione.<sup>87</sup>

### **Collaborazioni**

68. Per assicurare che il gratuito patrocinio sia realizzato in modo pratico ed efficace gli Stati devono lavorare insieme con le diverse parti in causa nella giustizia penale. Secondo i Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite, per assicurare il gratuito patrocinio gli Stati devono stringere rapporti di collaborazione con gli ordini degli avvocati o con le associazioni giuridiche, ma anche con altri fornitori di servizi legali, quali, ad esempio, le università, la società civile e altri gruppi e istituzioni.<sup>88</sup> Il CPT, in diversi rapporti presentati al Governo, ha più volte espresso che gli Stati dovrebbero sviluppare un

---

<sup>81</sup> *Rapporto sulla visita in Armenia effettuata dal CPT dal 2 al 12 aprile 2006*, CPT/Inf (2007) 47, par. 23; *Rapporto sulla visita in Croazia effettuata dal CPT dal 4 al 14 maggio 2007*, CPT/Inf (2008) 29, par. 19.

<sup>82</sup> *Quinto Rapporto Annuale sul SPT per il periodo gennaio-dicembre 2011*, 19 marzo 2012, U.N. Doc. CAT/C/48.3, par. 78.

<sup>83</sup> *Salduz v Turkey*, CEDU, sentenza della Grande Camera del 27 novembre 2008, par. 54.

<sup>84</sup> *Rapporto sulla visita in Olanda effettuata dal CPT dal 10 al 21 ottobre 2011*, CPT/Inf (2012) 21, par. 18.

<sup>85</sup> *Engel and Others v the Netherlands*, CEDU, sentenza dell'8 giugno 1976, par. 82, 83. V. anche: *Ezeh and Connors v the United Kingdom*, CEDU, sentenza della Grande Camera del 9 ottobre 2003, par. 82. *Deweer v Belgium*, CEDU, sentenza del 27 febbraio 1980, par. 42 e 46; *Eckle v Germany*, CEDU, sentenza del 15 luglio 1982, par. 73; *Öztürk v. Germany*, CEDU, sentenza del 21 febbraio 1984, par. 46-53.

<sup>86</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Principio 10.

<sup>87</sup> *Anakomba Yula v Belgium*, CEDU, sentenza del 10 marzo 2009, par. 37-39 (causa civile).

<sup>88</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Principio 14, Linee Guida 11(d), Linee Guida 16.

“sistema di gratuito patrocinio completo e con risorse adeguate”<sup>89</sup>, aggiungendo che “ciò dovrebbe essere fatto in collaborazione con i rispettivi ordini degli avvocati”.<sup>90</sup> Inoltre, secondo il CPT, per evitare ritardi, gli avvocati devono essere “scelti da elenchi prestabiliti compilati in accordo con gli ordini professionali”.<sup>91</sup>

69. Inoltre, in base ai Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite, la polizia, i pubblici ministeri e i giudici sono chiamati specificamente ad assumersi delle responsabilità e hanno l’obbligo di “assicurare che coloro che appaiono al loro cospetto e non hanno i mezzi per pagare la difesa e/o sono vulnerabili devono avere la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio”.<sup>92</sup>

## **CONCLUSIONI SUL DIRITTO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO**

70. Il gratuito patrocinio è un diritto fondamentale di tutti gli imputati o indagati. Esso è particolarmente importante nelle fasi iniziali dei procedimenti penali, in quanto gli individui in stato di fermo di polizia sono in una posizione vulnerabile e hanno maggiore bisogno della difesa. La CEDU ha stabilito regole dettagliate in merito a quando gli interessi della giustizia esigono che sia assicurato il gratuito patrocinio, inclusa la regola minima fondamentale che stabilisce che a tutti gli individui che rischiano una pena detentiva, ancorché breve, deve essere assicurata l’assistenza di un difensore a spese dello Stato. Inoltre, al gratuito patrocinio devono essere ammessi gli individui implicati in casi gravi o complessi, come pure gli individui che potrebbero non disporre dei mezzi per difendersi da sé a causa delle loro situazioni personali o della loro vulnerabilità.
71. Nella nomina del difensore d’ufficio, lo Stato deve essere diligente ed equo, così come deve tenere conto dei desideri dell’indagato o dell’imputato, e di qualunque esigenza particolare costui possa avere. Lo Stato deve prestare particolare attenzione alla qualità del difensore d’ufficio che nomina, perché se costui non riesce ad assicurare un’assistenza efficace, e ciò è evidente o fatto rilevare all’autorità statale, allora lo Stato ha l’obbligo di intervenire e rimediare alla mancanza.
72. Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, applicando il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ha affermato che il diritto di accesso a un difensore è una norma universale accordata a tutte le persone accusate o sospettate di avere commesso un crimine. Sia il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura sia il Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura delle Nazioni Unite hanno sottolineato ripetutamente che avere un sistema del gratuito patrocinio funzionante ed efficace è una salvaguardia fondamentale contro l’intimidazione, i maltrattamenti e la tortura.
73. A livello pratico, i Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite sono particolarmente utili per sviluppare raccomandazioni specifiche in merito al modo in cui gli Stati possono creare e mantenere un sistema efficace del gratuito patrocinio. Gli Stati devono assicurare che i rispettivi sistemi del gratuito patrocinio dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate e che godano anche di autonomia di bilancio. L’indipendenza è fondamentale, sia per i difensori nominati a titolo di gratuito patrocinio, sia per le autorità che gestiscono il servizio. Il gratuito patrocinio deve essere assicurato a tutti gli imputati o indagati, a prescindere dalla natura del particolare reato, e possono essere richieste misure particolari per assicurare che gruppi con esigenze particolari possano avere pieno accesso al patrocinio a spese dello Stato. Un sistema del gratuito patrocinio funzionante e ben

---

<sup>89</sup> *Rapporto sulla visita in Armenia effettuata dal CPT dal 2 al 12 aprile 2006*, CPT/Inf (2007) 47, par. 23; *Rapporto sulla visita in Austria effettuata dal CPT dal 14 al 23 aprile 2004*, CPT/Inf (2005) 13, par. 26; *Rapporto sulla visita in Ungheria effettuata dal CPT dal 30 marzo all’8 aprile 2005*, CPT/Inf (2006) 20, par. 23; *Rapporto sulla visita in Polonia effettuata dal CPT dal 4 al 15 ottobre 2004*, CPT/Inf (2006) 11, par. 21; *Rapporto sulla visita in Polonia effettuata dal CPT dal 26 novembre all’8 dicembre 2009*, CPT/Inf (2011) 20, par. 26.

<sup>90</sup> *Rapporto sulla visita nella Repubblica Slovacca effettuata dal CPT dal 24 marzo al 2 aprile 2009*, CPT/Inf (2010) 1, par. 28; *Rapporto sulla visita in Armenia effettuata dal CPT dal 2 al 12 aprile 2006*, CPT/Inf (2007) 47, par. 23.

<sup>91</sup> *Secondo Rapporto Generale sulle attività del CPT per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991*, 13 aprile 1992, par. 37.

<sup>92</sup> *The UN Principles and Guidelines*, Principio 3, par. 23.

strutturato richiede l'impegno di tutte le parti in causa nel sistema giudiziario penale, inclusi avvocati, polizia, pubblici ministeri e giudici.